

# SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA

Azienda Speciale Consorziale fra i Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X e San Zenone degli Ezzelini

31039 Riese Pio X Provincia di TREVISO – via Callalta, 14/B - C.F./P.I. 00280770264  
ufficio amministrativo - Tel. 0423.468838 – ufficio tecnico Tel. 0423.468448 - Fax. 0423.469930



[www.acquedottovv.it](http://www.acquedottovv.it)

## REGOLAMENTO

**PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DELL'ACQUA POTABILE**

## **GENERALITA'**

### **ART. 1**

L'Azienda Servizi Idrici della Castellana provvede, con propria gestione diretta ed entro i limiti del proprio comprensorio e della propria rete, alla distribuzione dell'acqua potabile, all'esercizio ed alla manutenzione delle proprie opere.

## **USI DELL'ACQUA E TIPI DI CONCESSIONI**

### **ART. 2**

L' Azienda accorda forniture d'acqua per i seguenti usi:

- **USO DOMESTICO (utenti residenti):** le forniture per uso domestico sono quelle accordate alle comuni abitazioni e residenze dove l'intestatario del contratto risiede, sia persona fisica e l'acqua è destinata ad uso potabile ed igienico;
- **USO DOMESTICO (utenti non residenti):** sono le forniture accordate alle comuni abitazioni e residenze dove l'intestatario del contratto non risiede, sia persona fisica e l'acqua è destinata ad uso potabile ed igienico;
- **USI DIVERSI:** sono le forniture accordate per fabbricati commerciali, direzionali, artigianali, industriali, agricoli, ecc.
- **USO PUBBLICO:** sono le forniture accordate per fabbricati ad uso pubblico quali asili, scuole, fabbricati comunali ecc.
- **USO ALLEVAMENTO:** le forniture per uso allevamento sono quelle concesse ad allevatori che dimostrino di essere tali, che siano addetti esclusivamente all'allevamento del bestiame e sono riferite ai soli edifici nei quali si esplica l'attività di allevamento;
- **USO PROVVISORIO:** le forniture accordate per cantieri edili e stradali, dovranno prevedere un misuratore di portata con l'applicazione del canone per fognatura e depurazione.
- **UTENZE SPECIALI:** le forniture accordate per manifestazioni fieristiche, culturali e sportive, sagre paesane, circhi, ecc., per una durata massima di 3 mesi.
- **USO ANTINCENDIO E IDRANTI:** le forniture per uso di allacciamento antincendio ed idranti possono essere rilasciate ad Enti Pubblici e a Ditte private, dovranno prevedere un misuratore di portata e saranno regolate da norme speciali per l'uso ed i canoni. Qualora lo stesso impianto antincendio sia a servizio di un fabbricato con più unità, è fatto obbligo ad ogni unità sottoscrivere il contratto antincendio.

## **RICHIESTE DI SOMMINISTRAZIONE**

### **ART. 3**

La fornitura di acqua è di norma accordata alle persone, Enti o Ditte private che ne facciano richiesta e ne indichino l'uso, sia in qualità di proprietari sia in qualità di conduttori degli immobili cui la fornitura si riferisce.

La domanda, compilata su modulo predisposto dalla Amministrazione dell'azienda, deve essere stilata in modo completo e firmata dall'interessato.

### **ART. 4**

Nel caso in cui per servire l'utente, sia necessario posare le tubazioni, installare pozzetti o apparecchiature su terreni di proprietà di terzi creando una servitù di acquedotto, il richiedente deve far pervenire anche il nulla osta rilasciato dal proprietario del fondo.

Tale autorizzazione deve intendersi implicita nel contratto di fornitura quando l'utente è anche proprietario dell'immobile. In ogni caso deve intendersi implicito nel contratto di fornitura il riconoscimento, da parte dell'utente, che tutto quanto costituisce l'impianto di acquedotto a monte del punto di consegna dell'acqua (contatore) è di proprietà dell'acquedotto il quale può disporre in ogni momento anche per forniture a terzi, mantenendo però un "livello minimo dei servizi" fissato dal D.P.C.M. n. 294/1999.

Qualora l'utente attuale o futuro, volesse per nuove costruzioni o per altri motivi modificare la condotta, questo sarà fatto dall'Azienda secondo le disposizioni che crederà più opportune a suo insindacabile giudizio, ad esclusive spese dell'utente.

## **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

### **ART. 5**

Il contratto di somministrazione dell'acqua si perfeziona normalmente con la sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti.

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è stata concessa, con divieto assoluto per l'utente di fornirla ad altri.

L'utente ha sempre diritto di prendere visione del contratto presso il competente ufficio dell'Azienda e di farsene rilasciare copia dietro rifusione della spesa.

### **ART. 6**

L'utente, all'atto della domanda e della firma del contratto s'impegna a versare una somma stabilita con delibera del C.d.A. a titolo di anticipo sui consumi.

## **SPESE DI ALLACCIAMENTO**

### **ART. 7**

Sono a carico dell'utente tutte le spese necessarie per effettuare la presa, intendendosi per presa le opere di derivazione dalla condotta idrica esistente e relativi accessori, la costruzione della rete di allacciamento fino all'apparecchio di misurazione, su pozzetto di contenimento compreso.

Sono altresì a carico dell'utente le spese per ottenere eventuali concessioni da parte di terzi pubblici o privati.

## **INIZIO – DURATA – RISOLUZIONE DELLE CONCESSIONI**

### **ART. 8**

Le erogazioni si intendono poste in esercizio, quando sono ultimate e pronte tutte le opere della presa e del contatore. Si potrà iniziare l'uso solo dopo che il personale dell'Azienda avrà collaudato le opere e sigillato il contatore. Da quel momento decorrono i termini contrattuali, i canoni ed i noli anche se l'utente non ha disposto il proprio impianto di distribuzione interna.

### **ART. 9**

Salvo casi speciali, le forniture hanno la durata di un anno dalla data della domanda-contratto e si intendono rinnovate di anno in anno, ove trenta (30) giorni prima della scadenza non venga data comunicazione da una delle parti mediante sottoscrizione della relativa disdetta, su modulo predisposto dall'Azienda o mediante lettera raccomandata con comunicazione del nuovo recapito. Ove l'utente demolisca il fabbricato, riduca il numero delle abitazioni oppure destini tutto l'immobile o parte di esso ad usi per i quali non è necessaria la fornitura di acqua, potrà chiedere per iscritto la disdetta della fornitura dell'acqua.

### **ART. 10**

Le concessioni oltre che per disdetta si risolvono anche: per cessazione dell'industria, dell'allevamento o dell'esercizio, salvo il preavviso di norma; per revoca in caso di mancato pagamento del consumo, salvo addebiti e risanamenti o in caso di usi dell'acqua diversi da quelli contrattuali.

## **TRAPASSO DELLE CONCESSIONI**

### **ART. 11**

In casi di trapasso dell'utenza tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare devono dare immediato avviso all'Azienda compilando i moduli predisposti dalla stessa. Il subentrante risponde dei consumi dal momento del possesso di fatto dei locali, anche se antecedente alla data della firma del contratto. In ogni caso il trapasso implica per il subentrante, l'obbligo del versamento di un anticipo sui consumi come previsto dall'art. 6. L'utente che omette di dare avviso della cessazione continua a rispondere in proprio, per tutta la durata del contratto, degli impegni assunti con l'Azienda.

## **IMPOSTE E TASSE**

### **ART. 12**

Tutte le spese per bolli, tasse ed imposte presenti e future relative alla concessione ivi compresa la registrazione del contratto, sono a carico dell'utente.

## **CONDIZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE**

### **ART. 13**

L'acqua viene somministrata esclusivamente a contatore. La somministrazione si effettuerà alle condizioni stabilite dalle tariffe in vigore, e successive modifiche e integrazioni.

L'Azienda si riserva la facoltà di accordare, in casi particolari, condizioni di fornitura speciali con carattere di eccezionalità.

A titolo gratuito potranno essere concesse soltanto particolari somministrazioni per servizi pubblici e per servizi antincendio in sede pubblica, comunque, per i servizi pubblici gli allacciamenti devono essere provvisti di contatori.

### **ART. 14**

Oltre all'importo dell'acqua consumata, l'utente corrisponderà una somma denominata quota fissa, stabilita dall'azienda, per manutenzione della presa e del contatore, nonché una somma denominata rimborso forfetario per i servizi di lettura, fatturazione e spese di spedizione.

## **FATTURAZIONE – ANTICIPI – CONSUMI**

### **ART. 15**

Il pagamento della fornitura dell'acqua avviene, di norma, a semestre posticipato dietro presentazione di bolletta o fattura. L'utente è tenuto a versare una somma stabilita dall'Azienda a titolo di anticipo sui consumi come prescritto nell'art. 6.

L'Amministrazione tratterà questa somma a garanzia del pagamento di tutti i suoi crediti e potrà prevalersene fino a concorrenza del proprio avere. Il deposito cauzionale (corrisposto dal 01.07.1997 fino al 31.12.2005) e l'anticipo sui consumi verranno restituiti alla scadenza della concessione e dopo che l'utente avrà liquidata la sua partita e riconsegnato in buono stato l'apparecchio di misura e gli accessori.

## **OBBLIGHI DELL' UTENTE**

### **ART. 16**

L'utente oltre all'osservanza del Regolamento, al pagamento dei canoni, al versamento dell'anticipo sui consumi secondo le disposizioni dell'art. 6 ecc., dovrà osservare i seguenti obblighi:

- L'utente è tenuto a proteggere il contatore e relativi manufatti contro qualunque danno e a rispettarne i sigilli. Egli è responsabile degli impianti a valle del contatore;
- All'utente è fatto obbligo di adattare i propri impianti interni alle dimensioni della presa, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte dell'Azienda;
- E' fatto divieto assoluto di aspirare direttamente dalla rete dell'Azienda con impianti di sollevamento o di aspirazione; tutti gli impianti interni di ogni singolo utente, non devono avere alcun collegamento diretto con le tubazioni collegate alle condotte pubbliche;
- I serbatoi di accumulo che gli utenti intendano installare all'interno delle abitazioni, devono essere forniti con tubazioni libere e visibili al di sopra del livello massimo dei serbatoi stessi;
- Sono pure vietati collegamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelle di fognatura o di acque pluviali, di irrigazione e di pozzi privati;
- Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità, l'Azienda potrà sospendere la fornitura senza alcun preavviso, riattivandola solo dopo che l'utente abbia eseguito, a sua cura e spese, le necessarie modifiche;
- All'interno del pozzetto l'utente non può installare altre apparecchiature oltre quelle installate dall'Azienda;
- Gli utenti che violassero le norme contrattuali e comunque modificassero o danneggiassero gli impianti di proprietà dell'Azienda, saranno passivi dell'immediata sospensione del servizio e della rescissione del contratto salvo ogni altra azione civile o penale;
- E' fatto obbligo all'utente di ammettere il personale dell'Azienda alla lettura dei contatori, alla verifica degli impianti a valle del contatore e alle ispezioni in genere che l'Azienda ritenesse di effettuare;
- L'Azienda può imporre il cambiamento di ubicazione del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche, alla regolare manutenzione e alla sua conservazione.

#### **ART. 17**

L'Azienda, per quanto riguarda la pressione dell'acqua erogata, garantirà i livelli minimi dei servizi fissati da norme di legge. Essa inoltre non assume responsabilità per interruzioni, rotture, guasti o altre circostanze che potessero, per qualunque causa, limitare o interrompere il servizio o provocare inquinamenti o alterazioni di potabilità.

L'Azienda si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, il diritto di sospendere temporaneamente le erogazioni per lavori, riparazioni o per motivi di pubblico interesse, senza diritto per gli utenti di indennizzo alcuno e salvo preavviso a mezzo stampa e manifesti, solo per gli interventi di interruzione programmati.

#### **ART. 18**

L'Azienda avrà sempre la facoltà di sostituire o modificare di sua iniziativa la presa ed il contatore, senza obbligo di preavviso; l'utente potrà chiedere la verifica del contatore e le spese relative resteranno a suo carico, qualora gli errori di misura del contatore, a portata e pressione normali, siano contenute nella tolleranza prevista dalle norme di legge in materia.

#### **ART. 19**

L'Azienda non assume alcuna responsabilità quanto a conservazione dei contatori e degli impianti, per danni che possono verificarsi in occasione di gelate o di altre cause straordinarie. Spetta all'utente di provvedere tempestivamente alla protezione di detti contatori ed impianti.

Per gli impianti interni l'Azienda si riserva la facoltà di prescrivere norme, le più opportune, sia dal lato igienico che dal lato tecnico. Resterà però, in ogni caso, a carico dell'utente la responsabilità dell'adempimento di ogni obbligo imposto dalle presenti e future disposizioni igienico sanitarie sull'uso dell'acqua.

### **LETTURE DEI CONTATORI ED ESAZIONE DEI CANONI**

#### **ART. 20**

La lettura dei contatori è affidata al personale incaricato e delegato dall'Azienda, provvisto di apposito tesserino di riconoscimento. Di norma la lettura dei contatori e la esazione dei canoni si effettuerà semestralmente.

## **ART. 21**

Qualora durante l'esercizio della concessione il contatore manifesti irregolarità di funzionamento e non indichi gli effettivi consumi, l'utente sarà addebitato per quel semestre, in base ai corrispondenti consumi dell'anno precedente e, in mancanza di questi dati, in base a quelli dell'ultimo anno di regolare funzionamento.

Nel caso in cui il personale dell'Azienda, non riesca ad effettuare la lettura del contatore per inaccessibilità, all'utente verrà lasciata apposita scheda per la trasmissione della lettura che può essere trasmessa via fax, via telefonica o consegnata presso gli uffici. Se la lettura non verrà trasmessa, l'utente resta ugualmente vincolato all'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali.

## **ART. 22**

Il pagamento dei consumi d'acqua si effettuerà direttamente presso gli Istituti Bancari che saranno indicati nelle bollette o fatture, mediante bollettini di conto corrente postale o mediante carta Bancomat presso gli Uffici aziendali.

## **ART. 23**

Trascorsa la scadenza indicata nella bolletta o fattura senza che sia avvenuto il pagamento, sarà applicata una indennità di mora come da tabelle vigenti e successive modifiche ed integrazioni e l'amministrazione avrà la facoltà di sospendere l'erogazione e di ritenere revocata l'utenza.

## **ART. 24**

Le stesse modalità di pagamento si adotteranno per lavori e forniture, per ricambi, per riparazioni, per sopralluoghi, prove ed ogni altro titolo di credito nei confronti dell'utente. Il mancato pagamento dà facoltà all'azienda di sospendere la erogazione dell'acqua e di revocare l'utenza.

## **MODALITA' DI ALLACCIAMENTO E POSIZIONE DEL CONTATORE**

### **ART. 25**

La presa dalla rete dell'acquedotto fino al contatore, con pozzetto e nicchia inclusi eseguita a spese dell'utente, resta di proprietà dell'Azienda. Tutte le verifiche, manovre, riparazioni, modifiche, rimozioni di sigilli di tali prese spettano esclusivamente all'Azienda e sono vietate a qualunque altro, sotto pena di azione di danno.

### **ART. 26**

Il contatore costituisce punto finale della presa e punto di consegna dell'acqua all'utente.

Il contatore potrà solo in casi eccezionali e ad esclusivo giudizio dell'azienda essere installato entro locali dello stabile difesi dal gelo.

Il pozzetto, qualora l'Azienda lo ritenesse necessario, potrà essere installato su terreno di terzi, fermo restando gli obblighi dell'utente di cui all'art. 5.

I contatori installati all'esterno, saranno sempre entro il regolamentare pozzetto provvisto di chiusino o su apposite nicchie e posto a spese dell'utente ed a insindacabile giudizio dell'Azienda, dentro o fuori il confine della proprietà privata. Le spese di manutenzione del pozzetto e di tutte le apparecchiature ivi contenute sono a carico dell'utente. L'accesso all'apparecchio di misura dovrà essere sempre facile ed agevole.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti (ad esempio polistirolo) è, in ogni caso, di competenza dell'utente il quale risponde degli eventuali danni.

In ogni caso la manutenzione della condotta, fra il confine della proprietà ed il contatore, sarà curata dall'Azienda con rivalsa delle spese verso l'utente. Qualora la presa cada in parte o in tutto in proprietà di terzi, la spesa per la manutenzione della stessa spetta all'Azienda per la sola parte ricadente in area pubblica; per la rimanente parte spetta all'utente.

Per le prese a servizio di più utenti, la spesa per la manutenzione spettante all'Azienda riguarda solo la parte cadente in area pubblica, per la rimanente parte spetta all'utente; per la parte promiscua in area privata viene ripartita fra gli utenti in rapporto al diametro dei rispettivi contatori.

## **ART. 27**

Spetta all'utente la sorveglianza del tratto di allacciamento dalla presa e fino al contatore compreso, segnalando eventuali danni o guasti comunque derivati affinché l'Azienda possa effettuare la tempestiva riparazione.

Per qualsiasi evenienza (consumi, perdite o guasti a valle del contatore) l'utente non ha alcun diritto ad abbuoni sconto o deroghe, salvo casi particolari nei quali non sia riscontrata la responsabilità dell'utente da verificarsi a cura dell'Azienda.

## **ART. 28**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di decidere in merito al numero di utenze da collegare con un'unica derivazione stradale.

Non sono ammesse utenze multiple: nel caso in cui una stessa presa serva più alloggi, saranno collocati altrettanti contatori in pozzetto o nicchia e sempre al piano terra.

Se tali condizioni non possono realizzarsi, la misura dell'acqua potrà effettuarsi a giudizio dell'Azienda, con un numero minore di contatori. Nelle prese a servizio di più utenti non sono ammessi in alcun modo o caso contatori in serie né il computo dei relativi consumi per differenza.

## **ART. 29**

Gli allacciamenti verranno di norma dimensionati secondo le specificazioni contenute nella domanda: tuttavia il diametro delle presa e dell'apparecchio di misurazione saranno fissati ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione.

## **DOMICILIO DELL' UTENTE**

### **ART. 30**

L'utente, salva diversa espressa indicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali, nel luogo dove viene fornita l'acqua.

## **ALTRE DISPOSIZIONI**

### **ART. 31**

Tutte le opere eseguite dall'Azienda e a carico dell'utente saranno addebitate secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione, sulla base di un tariffario predisposto dall'Azienda per la generalità degli utenti.

### **ART. 32**

E' vietato all'utente remunerare direttamente ed in qualsiasi modo i dipendenti e gli incaricati dell'Azienda per controlli e rilievi che vengano fatti per incarico dell'Azienda stessa.

### **ART. 33**

E' vietato a chiunque eseguire controlli, rilievi o lavori di competenza dell'Azienda, senza l'autorizzazione della stessa.

### **ART. 34**

Qualsiasi tassa presente o futura che gravi sui contratti, sulla erogazione dell'acqua, sui contatori ecc. sarà ad intero carico dell'utente.

## **ART. 35**

E' vietato servirsi delle fontane pubbliche e di idranti stradali per usi privati, di derivarla con tubi o gomme, salvo casi di forza maggiore e sempre su autorizzazione dall' Azienda.

## **ART. 36**

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga tutti gli altri precedenti, come ogni precedente norma comunale dei comuni consorziati incompatibili con esso e vertenti sulla stessa materia.

## **SANZIONI E PENALITA'**

### **ART. 37**

Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano l'applicazione delle seguenti penalità oltre le spese per lavori e ripristini necessari:

**€ 300,00** per riscontrata rimozione dei sigilli e/o manomissioni del contatore o degli organi di manovra, con facoltà di sospensione della erogazione dell'acqua.

**€ 500,00** per accertate anomalie dell'impianto quali ad esempio bay-pass con altri impianti (irrigazioni, pozzi, aspirazione ecc), allacciamenti abusivi, con facoltà di sospensione della erogazione dell'acqua.

**APPROVATO:** dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 4/19 in data 09.03.2001.  
dall'Assemblea Consorziale con atto n. 9 in data 23.10.2001.

**MODIFICATO:** dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 71/7 in data 29.05.2006.  
dall'Assemblea Consorziale con atto n. 15/5 in data 30.06.2006

**MODIFICATO:** dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 152/6 in data 21.11.2007  
dall'Assemblea Consorziale con atto n. 22/4 in data 20.12.2007.

**MODIFICATO:** dal Consiglio di Amministrazione con atto n. 3/14 in data 10.02.2009.  
dall'Assemblea Consorziale con atto n. 3/8 in data 28.05.2009.